ISTITUZIONE DEL PREMIO ANNUALE «ARCA DELL'ARTE - PREMIO NAZIONALE ROTONDI AI SALVATORI DELL'ARTE»

Art. 3

Disposizioni finanziarie

A decorrere dall'anno 2009, e' autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»
Estremi	Legge 3 agosto 2009, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-premio-annuale-arca-dell-arte-premio-nazionale/art-3-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it